

**Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori
e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati
(D.R. n. 261 del 3 agosto 2018)**

**ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale⁽¹⁾, disciplina:
 - a) la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori, di seguito denominato “fondo”;
 - b) l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati.
2. I beneficiari degli incentivi e dei compensi oggetto del presente regolamento sono i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno e il personale tecnico amministrativo dell'Università, con esclusione dei titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL.
3. L'attribuzione di compensi aggiuntivi in favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi trova la propria disciplina nella regolamentazione dell'Università in materia di attività per conto terzi e ripartizione dei relativi proventi⁽²⁾.

(1) articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230.

(2) regolamento emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011 e con D.R. n. 7 del 8 gennaio 2015.

**ART. 2
COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) è costituito con le seguenti risorse:
 - a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore⁽³⁾;
 - b) risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei⁽⁴⁾;
 - c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e ricercatore in difetto della preventiva autorizzazione dell'Università⁽⁵⁾;
 - d) risorse eventualmente assegnate dal Consiglio di amministrazione dell'Università a valere sul bilancio dell'ente⁽⁶⁾.
2. Il fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, ovvero con finanziamenti pubblici o privati, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione; i finanziamenti pubblici e privati di cui al periodo precedente possono integrare il fondo unicamente qualora non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del soggetto che attribuisce il finanziamento o nelle regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono assegnati.
3. Il fondo è costituito annualmente sulla base delle risorse accertate nell'esercizio precedente.

(3) articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(4) articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(5) articolo 53 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

(6) articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230 e articolo 24 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 3
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO

1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a titolo di quota premiale in favore dei professori e ricercatori a tempo pieno in relazione ai risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca e agli incarichi gestionali oggetto di specifici incarichi.
2. I compensi aggiuntivi di cui al comma 1 sono attribuiti in conformità ai risultati derivanti dall'applicazione del modello allegato al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Le risorse indicate nel precedente articolo 2 comma 2 sono destinate ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo che hanno contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti esterni, pubblici o privati, secondo un piano di ripartizione che potrà subire variazioni in base alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
4. I compensi aggiuntivi riconosciuti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo ai sensi del presente Regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua linda.

ART. 4
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 1 sono erogati annualmente con decreto del Rettore, a seguito dell'applicazione del modello previsto dal comma 2 dello stesso articolo 3 e della conseguente determinazione del risultato finale, previa verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono erogati ai professori e ai ricercatori con decreto del Rettore, a seguito di proposta da parte dei Direttori di Dipartimento contenente la verifica della regolare esecuzione delle attività e il piano di ripartizione delle quote in base al contributo fornito per il raggiungimento dei risultati dell'attività; gli stessi compensi aggiuntivi sono erogati al personale tecnico amministrativo con atto del Direttore generale, su proposta dei Responsabili delle strutture di Ateneo o dei Responsabili del progetto cui è collegato il finanziamento ricevuto, e incrementano la quota della *performance* individuale, quale determinata annualmente in applicazione del sistema di misurazione e valutazione del personale.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente.

ART. 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento trovano applicazione già con riferimento ai risultati conseguiti nell'esercizio in corso alla data di emanazione del Regolamento medesimo.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3 del presente Regolamento trovano applicazione, per quanto riguarda i progetti di sviluppo finanziati dal fondo per i Dipartimenti universitari di eccellenza, già con riferimento ai risultati conseguiti nell'esercizio in corso alla data di emanazione del Regolamento medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle università.